

TI_GERICHTE 36.2000.31 vom 14. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2000.31

FR: TI_GERICHTE 36.2000.31 du 14 avril 2000

IT: TI_GERICHTE 36.2000.31 del 14 aprile 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 14

LPTCA contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione nei due seguenti casi: a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova b) se un crimine o un delitto hanno influito sulla decisione. Per l'art

E. 15

LPTCA, la domanda di revisione con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, redatta su carta semplice, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalla lettera a) e b) dell'art 14. 2.4. L'istante fonda la sua richiesta di revisione su due certificati medici allestiti, rispettivamente il 30.9.1998 e il 12 gennaio 1999, dal dott. _____ e da questi inviati al medico di fiducia della cassa convenuta. La questione di sapere quando l'assicurata è venuta in possesso di tali certificati e, quindi, di sapere se l'istanza è o no tardiva, può essere lasciata aperta poiché l'istanza deve, comunque, essere respinta per i motivi che seguono. 2.5. Nuove, secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, deposizioni di fatto erano ancora possibili processualmente, che però, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante. Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti. In altri termini devono essere idonei a modificare la base dei fatti della sentenza contestata e a condurre, con esatto apprezzamento giuridico, a diversa decisione (DTF 110 V 141; STFA 9.9.80 in causa W.; STFA 1.3.82 in causa R.A.; STFA 13.4.1993 in causa G.P., STFA 2 marzo 1994 in re L.G, tutte non pubblicate). Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono essere tali da provare sia i fatti nuovi importanti che motivano la revisione sia i fatti che erano conosciuti al momento della precedente procedura ma che non avevano potuto essere dimostrati a svantaggio dell'istante. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare fatti allegati anteriormente, il richiedente deve dimostrare che non poteva invocarli nella precedente procedura. Una prova è considerata come concludente qualora si debba ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura (STFA 13 aprile 1993 in re G. P). 2.6. In concreto, la sentenza di cui si chiede la revisione è stata fondata sul certificato d'entrata alla Clinica _____ in cui il dott. _____ aveva indicato come diagnosi "cachessia su anoressia nervosa e distimia depressiva" (cfr. doc. _). Nel certificato 30.9.1998 prodotto con l'istanza di revisione si legge come diagnosi "cachessia in paziente con sindrome dispeptica di origine da determinare" (doc. _). Nel certificato redatto il 12.1.1999, invece, si legge come diagnosi "1. Calo ponderale importante di origine non chiara e 2. sindrome dispeptica cronica" (doc.

_) Non si può non rilevare che, nel certificato medico d'entrata, il dott. _____ aveva indicato una diagnosi precisa. I due successivi certificati in cui il medico parla di un'origine non chiara della cachessia e del calo ponderale non convincono. E' strano, in effetti, che un medico, dopo avere posto una diagnosi precisa, ritorni sui suoi passi senza però riuscire ad indicare altre affezioni a giustificazione del calo ponderale. Un cambiamento di diagnosi è credibile quando nuovi accertamenti permettono di individuare affezioni la cui presenza era stata esclusa in precedenza. Non lo è, invece, quando, come in concreto, si passa dall'indicazione di un'affezione precisa ad una fase di pura indeterminazione, tanto più che, nel rapporto 8.11.1999 prodotto nell'ambito dell'incarto 36.99.149, il dott. _____ aveva affermato che "mediante terapia infusioneale e fisioterapia ginnastica di rinforzo muscolare abbiamo potuto recuperare 2.5 kg e escludere mediante gli accertamenti del caso cause somatiche " (sott. del red). L'esclusione di cause somatiche non poteva che far riprendere valore alla diagnosi esposta nel certificato medico d'entrata. In queste circostanze, deve essere concluso che la conoscenza dei due certificati prodotti con l'istanza di revisione non avrebbe mutato le sentenze di cui, ora, si chiede la revisione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.